

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

Applicabilità nelle Pro Loco e nei comitati UNPLI

(D.Lgs. 9 / 4 / 2008 n° 81 coordinato con il D.Lgs. 3 / 8 / 2009 n°106)

L'avvenuta modifica apportata al testo unico con il D.Lgs. 106/2009 alleggerisce l'applicazione relativa alla nostra organizzazione in tutte le sue articolazioni infatti una attenta lettura dell'art. 3 risponde alle con sufficiente chiarezza soprattutto se correlato alla legislazione istitutiva delle Pro Loco.

Quindi occorre prioritariamente determinare le tipologie organizzative e i riferimenti legislativi che regolano le nostre associazioni.

Le Pro Loco sono normate dalla legge Legge 7 dicembre 2000, n. 383 *"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"* che nell'art. 2 comma 1 recita: *"Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati"*. In attuazione di tale norma nazionale la Regione Piemonte istituisce il 7 febbraio 2006 la Legge Regionale n. 7 *"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"*. In questa legge l'articolo 6 dedicato alla *"Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale"* che al comma 5 dispone: *"L'iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato)"*. Ovvero per lo stesso disposto della L.R. 38/94 che all'art. 3 istituisce i Registri delle Organizzazioni di Volontariato *"ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266"* Al comma 5 dello stesso articolo 3 si trova il disposto che: *"L'iscrizione al registro del volontariato e' incompatibile con l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)"*.

Dal raffronto di tali disposti si evince che: **le Pro Loco sono Associazioni di Promozione Sociale composte da volontari, quindi le Pro Loco non possono essere confuse e/o commiste con le Organizzazioni di Volontariato definite dalla legge 11 agosto 1991 n. 266.**

Definito questo importante assunto vediamo come le nostre Pro Loco si confrontano, per tipologia organizzativa, con il campo di applicazione del testo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro.

1) Pro Loco e circoli che si avvalgono del lavoro volontario dei soli associati.

Per questa tipologia organizzativa, il D.Lgs 81/2008 e le sue ulteriori modifiche ed integrazioni, non prevede coinvolgimenti applicativi, prevedendoli unicamente per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266 del 1991 (art. 3 comma 12 bis). Pertanto il presidente della Pro Loco non è da considerarsi Datore di Lavoro ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08, gli associati anche quando svolgono lavori nei casi di iniziative indicate statutariamente, non sono da considerarsi lavoratori ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08. In ogni caso il presidente della Pro Loco, assume nei confronti volontari associati, durante i lavori che questi svolgono, *"una posizione di garanzia"*. Dovrà quindi analizzare i rischi che i volontari affrontano durante i lavori; verificare che macchine e attrezzature siano conformi alle norme; fornire i dispositivi di protezione individuale adeguati al lavoro da svolgere; informare, formare e addestrare sui rischi e sulla loro prevenzione; disporre una vigilanza perché il lavoro si svolga prevenendo ogni eventuale rischio di infortunio. Sono queste disposti e buone pratiche, applicabili a tutte le tipologie di associazioni di volontari, che la giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazione, ha definito molto prima dell'avvento del recente Testo Unico della Salute e della Sicurezza sul lavoro. Queste Pro Loco sono quindi unicamente sgravate dalle incombenze attribuite ai datori di lavoro ed ai lavoratori di attività pubbliche o private, ad esempio il presidente non è tenuto: ad effettuare per iscritto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) anche in forma di autocertificazione da tenere a disposizione degli organi di vigilanza, a nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, a nominare il medico competente, ad avere nella Pro Loco un Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza interno o territoriale.

2) Pro Loco che si avvalgono del lavoro di volontari del servizio civile.

Fermo restando quanto descritto al punto precedente per il rapporto delle Pro Loco con i loro associati volontari per il lavoro svolto in occasione di periodiche iniziative, Nel caso di presenza di

volontari del servizio civile nelle Pro Loco fa rientrare le Pro Loco stesse nei disposti del D.Lgs 81/08. Infatti il comma 12 bis dell'art. 3 recita: ***“Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21. Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'amministrazione del servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.”***

Il volontario del servizio civile è quindi da considerarsi lavoratore autonomo per questi l'articolo 21 del D.Lgs 81/08 e le sue modifiche prevede che dovranno usare, conformemente alle regole della sicurezza sul lavoro, tutte le macchine e le attrezzature su cui dovranno operare, secondo le stesse regole usare i dispositivi di protezione individuale (DPI) che si rendessero necessari durante i lavori svolti per le rispettive

Pro Loco. I giovani del servizio civile presso le Pro Loco avranno facoltà di sottoporsi a sorveglianza sanitaria relativamente alla tipologia dei lavori che svolgono (ad esempio al computer). Ed ancora i giovani del servizio civile presso le Pro Loco avranno facoltà di frequentare corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3) Pro Loco e comitati UNPLI che si avvalgono di lavoro dipendente

Fermo restando quanto descritto ai precedenti punti 1) e 2). Più complesso è il caso delle Pro Loco e loro comitati provinciali e regionali che si avvalgono di uno o più lavoratori dipendenti. In questo caso il D.Lgs 81/08 e le relative modifiche ed integrazioni sono da applicarsi integralmente. Il presidente della Pro Loco diventa Datore di Lavoro (art. 2 comma 1 lettera b), il dipendente o i dipendenti diventano lavoratori (art.2 comma 1 lettera a).

In sintesi estrema il Presidente della Pro Loco (Datore di lavoro) deve obbligatoriamente svolgere, senza possibilità di delega (art.17 comma 1) :

- ***la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento (DVR).*** fino al 2012 , nel caso di Pro Loco con meno di 10 dipendenti (lavoratori) il DVR è sostituibile con un documento di autocertificazione della avvenuta valutazione. In ogni caso a tale documento deve essere allegata la documentazione attestante la sicurezza degli impianti (elettrico, idrosanitario, di riscaldamento), di valutazione del rischio rumore, ecc.
- ***la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP)***

Il Presidente della Pro Loco (Datore di Lavoro) deve inoltre obbligatoriamente attuare tutti i disposti previsti dall'articolo 18 del Decreto Legislativo e le altre norme del D.Lgs 81/08 e integrazioni. disposti che per spazio disponibile qui non riportiamo, ma che possono essere visualizzati nel sito:.....

L'UNPLI Piemonte in collaborazione con INAIL Piemonte ha in corso di realizzazione un manuale e corsi formativi per affrontare la salute e la sicurezza sul lavoro nelle attività delle Pro Loco.

(Ecco la ragione per cui ho optato per il ricorso al sito)

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo (ad esempio il lavoratore addetto al personal computer che svolge su questa apparecchiatura più di 20 ore settimanali)

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;*
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;*
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;*
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;*
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.*

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4;

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;*
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;*
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;*
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;*
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.*

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro (e i dirigenti) sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro (e dei dirigenti).